

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO Largo Chigi, 19 – 00187 Roma – Tel. 06.67792808 UFFICIO III

Roma,

2 3 MAR. 2007

On. Donatella Poretti

e, p.c.: CAMERA DEI DEPUTATI
Segretariato Generale
CAMERA DEI DEPUTATI
Servizio Biblioteca – Ufficio
Banche Dati Parlamentari

ROMA

## OGGETTO: Atto di sindacato ispettivo parlamentare n. 4-00937.

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, si fa presente, che l'art. 1, commi 331 e seguenti della legge n. 266 del 2005 prevede l'attribuzione di un assegno di euro 1.000,00 per ogni bambino nato o adottato nell'anno 2005 e per ogni bambino, secondogenito od ulteriore per ordine di nascita, ovvero adottato, nell'anno 2006.

La somma in questione può essere riscossa dall'esercente la patria potestà sul bambino, purché in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o comunitaria, b) residenza in Italia, e) reddito del nucleo familiare non superiore ad euro 50.000,00, riferito all'anno precedente la nascita o l'adozione.

Le procedure amministrative, per l'individuazione dei beneficiari e l'erogazione della somma, hanno avuto inizio, com'è noto, lo scorso mese di gennaio, con l'invio, della comunicazione sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore (unitamente al modulo d'autocertificazione dei requisiti previsti dalla legge, da riempire a cura dell'esercente la patria potestà sul minore) ai bambini nati nel 2005, i cui dati risultavano dagli archivi dell'anagrafe tributaria. A regime, le comunicazioni agli aventi diritto contengono, parimenti, sia il modulo per autocertificare i requisiti richiesti dalla legge, che l'indicazione dell'Ufficio postale ove è possibile riscuotere la somma.

4 8

Ai sensi dell'art. 1, comma 333, della legge n. 266 del 2005, è stata affidata alla Società Sogei la gestione delle procedure di individuazione dei bambini e di inoltro delle comunicazioni per la riscossione (tramite Poste Italiane).

La comunicazione è stata inviata a tutti i bambini (senza alcuna distinzione di nazionalità e di censo) nati in Italia nell'anno 2005, i cui nominativi - dotati di codice fiscale - erano disponibili presso gli archivi dell'anagrafe tributaria.

Numerosi soggetti extracomunitari, ricevuta la lettera e compilata l'autocertificazione (dichiarando in modo non veritiero il possesso del requisito della cittadinanza) hanno, indebitamente, riscosso la somma presso gli uffici postali. Solo alcuni, appurato l'errore, hanno provveduto, spontaneamente, alla restituzione, secondo le modalità indicate dal competente Ufficio del Ministero dell'Economia e Finanze.

La disponibilità immediata dei nominativi e degli indirizzi di residenza dei bambini ha consentito alla predetta Amministrazione di concludere la procedura di invio delle comunicazioni entro il mese di gennaio 2006, termine previsto dalla legge per i nati nel 2005. Tempi tanto ristretti, però, (si consideri che la norma è entrata in vigore il primo gennaio 2006) non hanno consentito una preventiva trattazione dei dati disponibili e la conseguente estrapolazione unicamente dei nominativi di soggetti figli di cittadini italiani, con il risultato che le lettere in questione hanno raggiunto anche bambini non legittimati al godimento del beneficio, in quanto il genitore difettava del requisito della cittadinanza, oppure, in qualche caso, del requisito del reddito.

Con riferimento ai nati od adottati nell'anno 2006, invece, grazie ad una maggiore disponibilità di tempo, si è potuto avviare una collaborazione con i Comuni di nascita che, attraverso un'apposita procedura, comunicano periodicamente alla Sogei i nominativi dei figli dei cittadini italiani nati secondogeniti od ulteriori (per ordine di nascita), ovvero adottati.

Articoli apparsi sulla stampa hanno denunciato l'incresciosa situazione di numerosi immigrati extracomunitari che, avendo, erroneamente, dichiarato il requisito della cittadinanza, versano nella condizione di dover restituire la somma indebitamente percepita, oltre al pagamento della sanzione amministrativa che ammonta a 3.000,00 euro, pari al triplo della somma stessa (art. 316-ter, comma 2 del c.p.).

Al fine di attenuare le polemiche suscitate dalla vicenda, nel corso del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 2006, è stato diramato un comunicato stampa con il quale il Sottosegretario On. Enrico Letta ha dichiarato che gli extracomunitari, che hanno indebitamente riscosso la somma del c.d. "bonus bebé", non sono tenuti alla restituzione della stessa all'Amministrazione.

Alla luce di tale situazione, il competente Ufficio del Ministero dell'Economia e Finanze, al fine di chiarire la posizione di numerosi soggetti, i cui verbali di accertamento di violazione della normativa de qua sono stati inviati, dalla Guardia di Finanza, alla procura della Repubblica ed all'Ufficio stesso, per il seguito di competenza (emanazione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento ex legge n. 689 del 1981), ha formulato un quesito all'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, finalizzato, segnatamente, a conoscere se la violazione dell'art. 316-ter, comma 2 c.p., rientri tra le fattispecie coperte dall'indulto.

L'Ufficio adito ha comunicato, con nota del 3 ottobre u.s., che la violazione in questione "è da qualificarsi nei termini di illecito amministrativo e non come reato. Pertanto, la violazione non sarebbe coperta dall'indulto, che concerne esclusivamente i reati commessi entro il 2 maggio 2006".

La configurazione giuridica della violazione in argomento come illecito amministrativo e non come reato sembra, dunque, ad un primo esame della normativa, di cui all'art. 9, comma 3, della legge 25 luglio 1988, n.225 - recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - sollevare il soggetto extracomunitario indagato, dal rischio di eventuali conseguenze negative sul rilascio della carta di soggiorno. Tuttavia, proprio al fine di evitare l'insorgere di problemi, si evidenzia che l'art. 1, commi 1287, 1288 e 1289 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), prevede, rispettivamente, la non ripetibilità delle somme erogate (a titolo di bonus bebè) in favore di soggetti sprovvisti del requisito di cittadinanza italiana ovvero comunitaria, l'inefficacia delle ordinanze-ingiunzioni, ex art. 18 della legge n. 689 del 1981, emesse nei confronti dei medesimi soggetti e l'estinzione dei procedimenti di opposizione avverso le ordinanze-ingiunzioni, instaurati dai soggetti, cui al citato comma 1287.

La normativa richiamata ha, pertanto, sanato la situazione dei soggetti indicati nel comma 1287, unicamente sotto il profilo civilistico. Nulla si è, invece, disposto con riferimento ai procedimenti penali instaurati.

Risulta, invero, che numerosi soggetti extracomunitari siano stati rinviati a giudizio per i reati di cui agli arti. 81, 483 e 640 bis del c.p., per aver, mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione (falsamente attestante la cittadinanza italiana o di altro paese della Comunità Europea), indotto in errore il personale dell'Ufficio postale ed indebitamente riscosso l'assegno del bonus bebè, di cui alla leggè 266 del 2005.

L'Amministrazione dell'Economia e Finanze ha provveduto a comunicare all' Avvocatura dello Stato di non ritenere opportuno costituirsi parte civile nei procedimenti penali de quibus, atteso che alla luce della normativa, di cui ai commi 1287 e seguenti della legge. n. 296 del 2006, qualsiasi azione, sia restitutoria delle somme erogate in favore degli imputati, che risarcitoria non avrebbe alcuna possibilità di successo.

IL MINISTRO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO E LE RIFORME ISTITUZIONALI

On. Vannino Chiti

SR